

Si completa il quadro dei numerosi e importanti Regolamenti approvati dall'Anac, nel corso del 2018; infatti, è stata pubblicata in G.U. n. 25 del 20 dicembre 2018 la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1102 del 21.11.2018 con cui è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso."

Questo nuovo Regolamento sostituisce quello del 20 luglio 2016.

Pertanto, dal 4 gennaio 2019 quest'ultimo sarà abrogato e sostituito dal nuovo Regolamento.

Di seguito, alcune indicazioni utili e opportuni chiarimenti.

Un primo aspetto importante riguarda il fatto che per gli operatori economici partecipanti alle gare per l'affidamento di appalti pubblici non sarà più possibile rivolgersi all'Anac per un'eventuale richiesta di parere.

Nel nuovo Regolamento è meglio precisato come l'Anac svolga l'attività consultiva, con riferimento alle vaste materie oggetto di competenza normativa; in particolare, si tratta di richiesta di esame su fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge (cd. Severino) n. 190 del 6 novembre 2012 e dei suoi decreti attuativi (d.lgs. n. 39/2013 e d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016).

Naturalmente, tale funzione consultiva rimane confermata nella materia storica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1 del Codice degli appalti, per i quali vige un apposito Regolamento del 5 ottobre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016.

Quanto all'attività consultiva, essa è esercitata:

a) nei casi indicati nell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), della legge n. 190/2012 e nell'art. 16, comma 3 del richiamato d.lgs. n. 39/2013;

b) quando la questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell'impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme indicate nel comma 1 del provvedimento.

L'adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici, nonché in tema di prevenzione della corruzione, richiesti con riferimento a casi concreti in merito alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina di settore, costituisce una funzione strettamente connessa con le funzioni di regolazione e di vigilanza dell'Anac, in quanto volta a fornire indicazioni ex ante e ad orientare l'attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza.

Sul piano soggettivo, possono rivolgere richiesta di parere all'Autorità:

- a) per i pareri previsti all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012, il Ministro per la pubblica amministrazione;
- b) per i pareri previsti all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 190 del 2012, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali;
- c) in materia di conferimento degli incarichi di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.), anche i soggetti privati destinatari dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del predetto decreto n. 165/2001 che intendano conferire un incarico;
- d) per i pareri previsti dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, i Ministeri che emettono direttive e circolari concernenti l'interpretazione delle disposizioni del suddetto decreto;
- e) sull'applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e trasparenza, con particolare riguardo alla legge n. 190/2012 e relativi decreti attuativi, in casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), i soggetti di cui all'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.;
- f) in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice, nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.

Si ripete, a differenza del precedente Regolamento del 20.07.2016, i soggetti privati che partecipano all'iter ad evidenza pubblica non potranno più rivolgersi all'Anac, al fine di ottenere un parere.

La Delibera Anac n. 1102 in commento, contiene, poi, alcune disposizioni in ordine alla "Inammissibilità della richiesta", alla "Archiviazione della richiesta", alla "Istruttoria e adozione del parere" ed alla "Pubblicità", mentre in merito ai tempi a disposizione per esprimere il parere, il Regolamento stabilisce che l'attività istruttoria debba essere svolta, di norma, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta.

Si allega il Regolamento sulla funzione consultiva

A cura di Giuseppe Failla